

PENALE TRIBUTARIO

Le sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio

di Angelo Ginex

Il regime sanzionatorio attinente alle violazioni degli **obblighi antiriciclaggio**, disciplinato dal **D.Lgs. 231/2007**, è stato oggetto di una **profonda riforma** da parte del legislatore: infatti, l'[articolo 5 D.Lgs. 90/2017](#) ne ha rimodulato i contenuti, perseguendo l'obiettivo di creare misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Più precisamente, sono state riformulate le **sanzioni penali**, le quali risultano enunciate nell'[articolo 55 D.Lgs. 231/2007](#), così come modificato dalla riforma in esame, secondo cui le fattispecie incriminatrici sono le seguenti:

- **inosservanza degli obblighi di adeguata verifica**: i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui **falsifichino dati o informazioni** ovvero **utilizzino dati e informazioni falsi** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione;
- **inosservanza degli obblighi di conservazione**: i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di conservazione possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui **acquisiscano o conservino dati falsi o informazioni non veritiere** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione ovvero si **avvalgano di mezzi fraudolenti** al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni;
- **violazione del divieto di comunicazione**: chi non rispetta il divieto di comunicazione inerente le segnalazioni di operazioni sospette o sul flusso di ritorno delle informazioni stabilito è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 30.000 euro, salvo il caso in cui il fatto non integri un reato più grave;
- **utilizzo indebito e falsificazione di carte di pagamento**: chiunque **utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri**, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

La riforma, liberalizzando le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, ha

comportato altresì la **tacita abrogazione delle sanzioni** attinenti l'omessa registrazione, l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico e l'omessa istituzione del registro della clientela.

Per quanto concerne l'alveo di **applicabilità della riforma** in esame, le ipotesi regolamentate dall'[articolo 55 D.Lgs. 231/2007](#) disciplinano i **fatti commessi dopo il 04/07/2017**, data in cui è entrata in vigore la novella normativa. Conseguentemente, per le condotte tenute anteriormente a tale momento dovrà farsi riferimento alla disciplina previgente, salvo il caso di *abolitio criminis* ovvero i casi in cui, stante l'identità della fattispecie penalmente rilevante, il regime sanzionatorio risulti più mite.

Sotto tale profilo, va considerato, infine, l'impatto dell'intervenuta **depenalizzazione di numerose fattispecie di reato**, così come stabilito dal **D.Lgs. 8/2016**, quali l'inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e l'omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e alle operazioni effettuate.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

Scopri le sedi in programmazione >